



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Simona Boiardi	presidente
dott. Damiano Dazzi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 9/2022 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra Lorena Lorenzani (cf: LRNLRN57D42C405D), nata a Cavriago (RE) il 02/04/1957 ed ivi residente in via Spallanzani n. 7, presentato con l'assistenza del dott. Niccolò Di Bella;

letta la relazione particolareggiata della dott.ssa Sandra Vinciguerra, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Lorenzani per circa euro 250.000,00, accumulati per la maggior parte verso l'Erario;

rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito dalla proprietà pro quota nella misura di $\frac{1}{4}$ dei seguenti beni immobili:

- appartamento sito [REDACTED]
al Catasto Fabbricato al Foglio [REDACTED]



rendita € 335,70;
- , distinto al
Catasto Fabbricati al Foglio ,
3, consistenza mq.23, rendita € 81,96;
- appartamento sito in
al Catasto Fabbricati al Foglio
rendita € 402,84;
- garage esterno sito in
al Catasto Fabbricati al Foglio
rendita € 146,11;
che la ricorrente è inoltre proprietaria di n.140 titoli azionari della
valutate in euro 3.705,80 alla data
del 31/12/2022;
che la ricorrente, infine, è proprietaria dell'autovettura marca
Daihatsu modello M4 tg. con chilometraggio di circa km
160.000,00, acquistata in data 15/01/2009 per euro 15.500,00;
rilevato ancora che la debitrice percepisce la somma mensile di
euro 1.000,00 circa a titolo di pensione, per tredici mensilità;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è
compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal
debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al
mantenimento suo e della sua famiglia»*;
rilevato, in proposito, che la ricorrente vive sola;
che la ricorrente ha indicato in euro 900,00 circa l'ammontare delle
spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato
congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della
procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese
straordinarie non previste;
rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per
l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 65,00
mensili circa;
ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa
poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le
somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che
eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel
dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in
aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);
che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico
versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate
con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare
che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che il ricorrente ha chiesto che l'autovettura di proprietà
sia esclusa dalla liquidazione poiché necessaria a soddisfare
esigenze personali e di lavoro;



osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice di soddisfare evidenti necessità personali, tenuto conto anche del modesto valore del bene;

osservato che il sig. [REDACTED] ha depositato un'offerta irrevocabile d'acquisto avente ad oggetto la quota di proprietà della sig. Lorenzani dei beni immobili sopra indicati, per complessivi euro 25.000,00, rendendosi in ogni caso disponibile a partecipare all'eventuale vendita competitiva disposta dagli organi della procedura;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii, ove saranno indicate tra l'altro le modalità di vendita dei beni immobili predetti e dei titoli azionari di proprietà della ricorrente;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra Lorena Lorenzani (cf: LRNLRN57D42C405D), nata a Cavriago (RE) il 02/04/1957 ed ivi residente in via Spallanzani n. 7;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore la dott.ssa Sandra Vinciguerra, già nominata Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi



dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura indicata in parte motiva;

VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

VII. autorizza la ricorrente ad occupare l'immobile ove attualmente risiede fino all'eventuale perfezionamento della vendita in ragione dell'assenza di diverse abitazioni di proprietà;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 900,00;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, ai ricorrenti, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 20/06/2023, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Simona Boiardi

